

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5085

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, BIONDI, CALDERISI, NICOTRA, CICCIOMESSERE, MASTRANTUONO, GUIDETTI SERRA, AZZOLINA, LANZINGER, PIRO, RUSSO FRANCO, FUMAGALLI CARULLI, TESSARI, VAIRO, BONINO

Presentata il 24 settembre 1990

**Modifiche al codice di procedura penale
in materia di revisione.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha indubbiamente segnato una svolta nella storia del nostro Paese, non foss'altro per l'abrogazione di tutte quelle leggi dell'emergenza che sono state alla base di tante ingiustizie consumate negli anni settanta e ottanta.

In quel periodo buio, che ben possiamo chiamare della « notte della giustizia », era sufficiente l'accusa di un pentito o anche solo un labile indizio, rappresentato magari da un « sentito dire », per privare chiunque della sua libertà o, ancor peggio, per poter condannare definitivamente.

La riforma del processo penale ha tenuto conto di tutto questo, prevedendo finalmente un regime della prova che, seppure in embrione, contiene principi importanti che negli ordinamenti più garantisti erano stati accolti da tempo.

È stato introdotto il fondamentale principio secondo cui la cosiddetta « chiamata in correità » deve essere valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (articolo 192). E ancora si è previsto che gli indizi, per poter consentire l'accertamento di un fatto penalmente rilevante, debbono essere gravi, precisi e concordanti. È stata finalmente bandita dal nostro ordinamento la figura della testimonianza « per sentito dire », fonte di innumerevoli equivoci ed errori in danno di chiunque avesse la sventura di trovarsi coinvolto in qualche vicenda giudiziaria (articolo 195).

È doveroso riconoscere che alla luce di queste nuove norme sarà per chiunque più difficile architettare processi come quelli che purtroppo siamo stati abituati a conoscere negli anni dell'emergenza e che hanno portato all'incriminazione e all'ingiusta carcerazione di tanti innocenti.

Quello che oggi noi vogliamo sottolineare con la presentazione di questo progetto di legge è che, a causa di quelle leggi, a causa di quegli errori giudiziari, ancora oggi vi sono nelle carceri italiane molti innocenti vittime della giustizia dell'emergenza. Sono uomini, donne che, come Enzo Tortora, furono ingiustamente accusati, incarcerati e molti, poi, condannati definitivamente con sentenze inqualificabili, pronunciate da magistrati succubi di una logica (quella della giustizia dell'emergenza) per cui il fine (la lotta a questa o a quella forma di criminalità organizzata) giustifica i mezzi (anche quelli contrari alla legge e che violano le più elementari regole della giustizia sostanziale).

Lo Stato democratico non può e non deve considerare queste ingiustizie come monumenti intangibili di un oscuro passato che pur si dice di voler superare! Non possiamo ignorare che tutti gli ordinamenti più progrediti prevedono procedure agili e ricche di garanzie per la revisione delle sentenze di condanna che si manifestino poi ingiuste.

Il nuovo codice di procedura penale si è limitato sostanzialmente a riprodurre le precedenti disposizioni del codice del 1930, rafforzando peraltro un già severissimo sistema di sbarramenti che consentono al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di revisione ancor prima dell'esame diretto di prove e documenti, attraverso lo strumento della dichiarazione di inammissibilità, disciplinato dall'articolo 634 e letteralmente esasperato dall'articolo 631!

Ciò che maggiormente colpisce è che il legislatore, introducendo le novità di cui si è detto in materia di regime della prova (articoli 192 e 195), non si sia posto minimamente il problema di chi sia stato in precedenza condannato in forza di principi completamente opposti rispetto a quelli enunciati nelle due norme in questione! È infatti capitato nel periodo dell'emergenza che tanti imputati siano stati condannati in forza di prove e indizi che oggi non consentirebbero neppure il promuovimento dell'azione penale nei loro confronti.

L'esigenza di definitività e certezza del giudicato penale deve trovare un punto di equilibrio con l'opposta, fondamentale esigenza di non porre mai limite alla ricerca della verità (ancorché emersa dopo la conclusione dell'iter normale del procedimento), quando questa dimostri l'innocenza di un condannato.

È bene ricordare che è la stessa Costituzione a prevedere la fallibilità del sistema processuale penale, stabilendo nell'articolo 24, ultimo comma, che « la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari », e ciò, naturalmente, indipendentemente dalla facilità o dal momento del loro accertamento. È quindi la legge fondamentale della nostra Repubblica a postulare una particolare ampiezza di mezzi che favorisca sempre e comunque la ricerca della verità in favore dell'innocente quando è necessario anche al di là della preclusione formale del giudicato.

Abbiamo quindi innanzi tutto previsto in questo progetto, di riforma della disciplina dell'istituto della revisione delle sentenze di condanna, frutto dell'iniziativa e degli studi dell'Associazione radicale per la giustizia ed il diritto, una nuova formulazione dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Il testo prevede che possa essere richiesta la revisione della sentenza anche nell'ipotesi in cui la condanna, divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo codice o anche successivamente per i procedimenti in corso col vecchio rito alla data del 24 ottobre 1989, sia stata pronunciata in violazione dei sacrosanti principi stabiliti negli articoli 192 e 195 del nuovo codice. Abbiamo voluto così garantire a tutti coloro che sono stati vittime innocenti della giustizia dell'emergenza il diritto ad un nuovo processo e alla revisione della sentenza di condanna. Il condannato potrà chiedere la revisione anche quando risulti evidente che la condanna fu pronunciata per « errore di persona ».

Nel progetto sono anche previste l'abrogazione dell'articolo 631 e la riformulazione del comma 1 dell'articolo 634 e dell'articolo 641 del codice, che prevedono, come osservato, un rigidissimo si-

stema di sbarramento che, attraverso una troppo ampia discrezionalità del giudice nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione, potrebbe addirittura giungere a vanificare del tutto il rimedio previsto contro le sentenze ingiuste, pur in presenza di nuovi elementi che dimostrino l'innocenza del condannato.

La richiesta di revisione potrà essere riproposta in ogni tempo da tutti i soggetti legittimati, anche sulla base degli stessi elementi in precedenza ritenuti infondati, proprio per evitare una preclusione che potrebbe dimostrarsi fatale per la vita di un istituto che, mirando a correggere i molti errori giudiziari, non può essere sacrificato in ossequio alla solita logica ipocrita della « economia processuale ».

Abbiamo anche previsto che il giudice chiamato a pronunciarsi prima sulla ammissibilità della richiesta di revisione, poi sulla sussistenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 630, sia un giudice naturale diverso da quello che in qualche modo ha avuto a che fare con le vicende del processo culminato in una decisione ingiusta. Ecco perché abbiamo indicato come competente la Corte d'appello più vicina a quella nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza revisionanda.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno coordinare il testo dell'articolo 637, comma 3, con quanto previsto dalle lettere e) ed f) dell'articolo 630, stabilendo che soltanto in questi casi il giudice potrà pronunciare il proscioglimento anche solo sulla base di una nuova e diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

Un ultimo cenno è giusto dedicare all'articolo 7 del progetto che, modificando l'articolo 245 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del nuovo codice, prevede che nei procedimenti in corso al 24 ottobre 1989 debba trovare applicazione anche l'articolo 195.

Questa importante innovazione introdotta dal nuovo codice, come è ricordato nella relazione, « circonda delle dovute cautele la testimonianza indiretta al fine di consentire una così delicata forma di testimonianza solo quando sia reso possibile un qualche controllo sulla fonte della conoscenza ». Oggi, senza un coordinamento come quello previsto dall'articolo 7 del progetto, potrebbe, infatti, arrivarsi all'assurdo che, celebrandosi nella stessa udienza davanti allo stesso tribunale due diversi procedimenti, l'uno istruito con il vecchio rito, l'altro avviato con il nuovo, il giudice potrebbe giudicare sufficiente per pronunciare la condanna di un imputato una testimonianza *de auditu* che, al contrario, proprio in forza dell'articolo 195, mai potrebbe giustificare la condanna dell'altro.

Onorevoli colleghi ! Siamo fermamente convinti che il miglior modo per difendere il nuovo codice di procedura penale, il suo impianto certamente innovativo e garantista, le novità più interessanti che la dottrina processualpenalista ha trasfuso in questo corpo, è cercare i suoi limiti, le sue lacune e le sue incongruenze, non certo per farne oggetto di una sterile e antistorica polemica a favore del vecchio codice Rocco, ma per migliorarne i contenuti con riforme coraggiose che finalmente soddisfino il sentimento di giustizia della gente, umiliato troppo a lungo dalle nefaste vicende della lunga notte dell'emergenza e dalle leggi e prassi proprie di tale periodo, che hanno consentito a taluni magistrati la realizzazione di intollerabili ingiustizie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 630 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 630 — *Casi di revisione.* — 1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 e 531;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato;

e) se la motivazione della sentenza di una condanna divenuta irrevocabile prima del 24 ottobre 1989 o anche successivamente a tale data quando si tratti dei procedimenti indicati nell'articolo 245 delle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del presente codice, si fonda su indizi né gravi, né precisi, né concordanti, ovvero sulle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello

per cui si procede, che non siano state valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne abbiano confermato l'attendibilità. La revisione può essere altresì richiesta quando la motivazione sia fondata su dichiarazioni rese nel procedimento da uno o più testimoni che si siano riferiti, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone;

f) se risulta evidente che la sentenza o il decreto penale di condanna furono pronunciati per errore sulla persona dell'imputato o comunque in base a prove raccolte con errore sulle persone, cui i fatti accertati si riferiscono, ritenuti rilevanti e determinanti per la sentenza di condanna ».

ART. 2.

1. L'articolo 631 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 3.

1. L'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 633 — *Forma della richiesta.* —
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione dei motivi e delle prove che la sostengono e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte d'appello più vicina a quella nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma primo, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma primo, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autenticata della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato ovvero copia degli atti,

dei documenti e l'indicazione delle prove che dimostrano che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato ».

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 634 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Quando la richiesta è presentata fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 632, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte d'appello anche d'ufficio con ordinanza ne dichiara la inammissibilità ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 637 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Fatta eccezione per quanto disposto dalle lettere e) ed f) dell'articolo 630 il giudice non può pronunciare il proscioglimento solo sulla base di una nuova e diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio ».

ART. 6.

1. L'articolo 641 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 641 — *Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.* — 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudicano il diritto dei soggetti legittimati di presentare una nuova richiesta di revisione della sentenza di condanna ».

ART. 7.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente:

« *b*) articoli 192 e 195 ».

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.